Comune di Bologna

Area Risorse Finanziarie

Proposta N.: **DG/PRO/2024/301**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2025 VALIDE PER L'APPLICAZIONE PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO A DECORRERE DAL 01.04.2025.

LA GIUNTA
Visti:
- l'art.4 del D.Lgs.23/2011, in base al quale i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di Comuni, nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criterio di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
- l'art.1, comma 492, della legge 213/2023, in base al quale nell'anno 2025, in occasione del Giubileo 2025, i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, possono incrementare con le modalità di cui al suddetto articolo l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno;
- il Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno approvato con delibera di Consiglio P.G. n. 528563/2020 e ss.mm.ii., da ultimo modificato in data 25 novembre 2024 con delibera di Consiglio DC/PRO/2024/110.

Premesso che:
- con delibera di Giunta P.G. n. 104824/2012 sono state approvate le tariffe dell'Imposta di Soggiorno per l'anno 2012;
- con delibera di Giunta P.G. n. 731/2013 sono state approvate le tariffe dell'Imposta di Soggiorno per l'anno 2013 ed è stata introdotta la tariffa unica per campeggi e ostelli;
- con delibera di Giunta P.G. n. 360288/2014 sono state approvate le tariffe dell'Imposta di Soggiorno a decorrere dal 01 febbraio 2015;
- con delibera di Giunta P.G. n. 269768/2017 sono state confermate le tariffe vigenti ed è stato previsto che dal 1^ ottobre 2017, sui canoni o corrispettivi di soggiorno incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, con riferimento a tutte le fattispecie assoggettate all'imposta di soggiorno e indipendentemente dalle diverse caratteristiche del rapporto con gli ospiti, la tariffa relativa all'Imposta di Soggiorno sia applicata in misura percentuale del 5% sul costo della camera o appartamento (comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) con il limite massimo di 5 euro a persona per notte di soggiorno;
- con delibera di Giunta PG n.532955/2018 è stato deliberato di applicare la tariffa relativa all'Imposta di Soggiorno in misura percentuale del 6% (sempre con il limite massimo di 5 euro a persona per notte di soggiorno) sui canoni o corrispettivi di soggiorno incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici e sono state approvate nuove tariffe, sulla

base delle nuove fasce tariffarie definite dal Consiglio comunale con la delibera DC/PRO/2018/20 che ha previsto l'accorpamento - a decorrere dal 01/01/2019- delle fasce di prezzo da cinque a tre (oltre alla tariffa unica per campeggi e ostelli):
1) fascia 1-70,99 € tariffa 3,00 € a persona per singolo pernottamento ;
2) fascia 71-120,99 € tariffa 4,00 € a persona per singolo pernottamento;
3) fascia oltre 121 € tariffa 5,00 € a persona per singolo pernottamento;
4) campeggi ed ostelli tariffa 1,50 € a persona per singolo pernottamento;
- con delibera di Giunta PG n. 154372/2019 è stato deliberato che l'imposta di soggiorno da calcolare in misura percentuale del 6% sul costo della camera o appartamento sia da applicarsi limitatamente alle ipotesi di locazione breve di cui all'art.4 comma 1 e 5 ter del D.L.50/17 e di locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all'art.12 della L.R. Emilia-Romagna n.16/2004 qualora -per entrambi i suddetti casi- i canoni o corrispettivi del soggiorno siano incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici:
- con delibera di Giunta PG n.832788/2023 è stato deliberato di applicare – a decorrere dal 01 aprile 2024 - la tariffa relativa all'Imposta di Soggiorno in misura percentuale del 7,5% (sempre con il limite massimo di 5 euro a persona per notte di soggiorno) sui canoni o corrispettivi di soggiorno incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici e sono state approvate nuove tariffe, sulla base delle nuove fasce tariffarie definite dal Consiglio comunale con la delibera DC/PRO/2023/85 che ha previsto di reintrodurre - a decorrere dal 01 aprile 2024 - la fascia tariffaria per corrispettivo giornaliero del soggiorno a persona da 1 a 30,99 euro, di fatto sdoppiando la prima fascia per corrispettivo giornaliero del soggiorno da 1 a 70,99 euro (già approvata con delibera DC/PRO/2018/20) in due fasce tariffarie distinte, con valore da 1 a 30,99 (prima fascia) euro e da 31 a 70,99 euro (seconda fascia):
1) da 1 a 30,99 euro: tariffa 3,00 euro a persona per singolo pernottamento;
2) da 31 a 70,99 euro: tariffa 4,20 euro a persona per singolo pernottamento;
3) da 71 a 120,99 euro: tariffa 4,60 euro a persona per singolo pernottamento;
4) da 121 euro: tariffa 5 euro a persona per singolo pernottamento;
5) campeggi e ostelli: tariffa fissa 2 euro a persona per singolo pernottamento.

Dato atto che i principi affermati dall'art. 4 del d.lgs 23/2011 richiedono che l'imposta di soggiorno debba essere applicata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo.

Rilevato che, in linea con quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2025-2027, l'Amministrazione comunale intende, per il solo anno 2025, avvalersi della possibilità introdotta dalla Legge di bilancio 2024 per incrementare le tariffe in relazione al Giubileo, in coerenza con gli obiettivi di investimento sulle attività funzionali allo sviluppo del turismo e con la necessità di rafforzare la capacità della città di gestire i maggiori flussi turistici, anche investendo nei servizi pubblici direttamente connessi;

Considerato che il Consiglio con la delibera DC/PRO/2024/110 approvata in data 25 novembre 2024- ha modificato il Regolamento e tra le altre modifiche sono state esplicitamente richiamate le disposizioni di cui al comma 492 dell'art. 1 della legge 213/2023 relative alla possibilità di incrementare per l'anno 2025 l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno.

Dato atto dell'avvenuta consultazione in data 21 novembre 2024 del Tavolo Tecnico, di cui all'art. 10 del Regolamento, formato delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo alberghiero ed extralberghiero.

Ritenuto opportuno pertanto procedere, per l'annualità 2025, ad una ridefinizione delle tariffe e al parallelo aggiornamento delle tariffe (percentuale e forfettaria) rispettivamente previste in caso di canoni o corrispettivi di soggiorno incassati con l'intermediazione dei soggetti che gestiscono portali telematici o intermediari immobiliari nelle ipotesi di locazione breve di cui all'art.4 comma 1 e 5 ter del D.L.50/17 e in quelle di locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all'art.12 della L.R. Emilia-Romagna n.16/2004 ed in caso di pernottamento presso campeggi ed ostelli.

Rilevato che:
- ai sensi dell'art.4 comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017,

n. 96, a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, che deve essere eseguita dal MEF entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale [art. 13, comma 15-quater, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019];
- le nuove disposizioni sono destinate ad avere applicazione a decorrere dal 01/04/2025 al fine di consentire - a favore dei gestori delle strutture ricettive e dei relativi clienti - le necessarie attività di informazione e di aggiornamento degli applicativi informatici;
- le nuove disposizioni sono destinate ad avere applicazione fino al 31 dicembre 2025 tenendo conto che la possibilità di aumento tariffario di cui al comma 492 della legge 213/2023 è prevista per l'anno 2025 in occasione del Giubileo;
- dal 1 gennaio 2026 sono confermate le tariffe vigenti al 31 dicembre 2024, approvate con delibera di Giunta PG n.832788/2023;

Visti gli articoli 42 comma 2 lett. f) e 48 comma 2 del D.Lgs.267/00 in materia di deliberazioni tariffarie.

Dato atto che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi in termini di aumento dell'entrata sono stati valutati per l'annualità 2025 nel bilancio di previsione 2025-2027 dell'Ente.

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dalla Responsabile Area Risorse Finanziarie.
Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie.

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

DI APPROVARE, dal 1 aprile 2025 al 31 dicembre 2025:
a) sui canoni o corrispettivi di soggiorno incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici nelle ipotesi di locazione breve di cui all'art.4 comma 1 e 5 ter del D.L.50/17 e in quelle di locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all'art.12 della L.R. Emilia-Romagna n.16/2004, la tariffa relativa all'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4, comma 4, del regolamento comunale PG.n.528563/2020 e successive modifiche e integrazioni, in misura percentuale del 10,50% sul costo dell'appartamento (al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) con il limite massimo di 7 euro a persona per notte di soggiorno;
b)le seguenti tariffe relative all'Imposta di Soggiorno di cui all'art. 4 D.lgs.23/11 e art. 1, comma 492, della legge 213/2023 così come disciplinata all'art. 4, comma 2, del regolamento comunale PG.n.528563/2020 e successive modifiche e integrazioni:
1) da 1 a 30,99 euro: tariffa 4,00 euro a persona per singolo pernottamento;
2) da 31 a 70,99 euro: tariffa 5,80 euro;
3) da 71 a 120,99 euro: tariffa 6,50 euro;
4) da 121 euro: tariffa 7 euro;
5) campeggi e ostelli: tariffa fissa 2,80 euro.

DI DARE ATTO che dal 1 gennaio 2026 sono confermate le tariffe vigenti al 31 dicembre 2024, approvate con delibera di Giunta PG n.832788/2023.

Infine, con votazione separata, all'unanimità

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La Segretaria Generale
Maria Riva

Il Sindaco
Matteo Lepore

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -